Ordinanza concernente l'uso del rifugio pubblico della Protezione Civile a Tesserete da parte di società, enti, associazioni e gruppi

Il Municipio di Capriasca,

richiamati gli articoli 116 cpv. 1, 192 LOC, 28 cpv. 1 RALOC e 47 e 49 del Regolamento comunale del 21 marzo 2016, nonché il Regolamento sui beni amministrativi, la convenzione con l'Ente della Protezione Civile Lugano Campagna e ogni altra disposizione applicabile, stabilisce la presente ordinanza che regola l'uso della citata infrastruttura.

Art. 1 Principio
Il Municipio può mettere a disposizione di terzi gli spazi e il dormitorio del Rifugio Protezione Civile a Tesserete, detto in seguito Rifugio pubblico.

Art. 2 Spazi e infrastrutture
Il Rifugio pubblico disponibile comprende i servizi (WC e docce), ubicati nella struttura comune, 130 posti letto attrezzati, la cucina (se richiesta) e il locale refettorio con 90 posti a sedere.

Art. 3 Disposizioni generali
a. Il Municipio delega la competenza per il rilascio delle relative concessioni all'ufficio dell'Arena Sportiva.
b. La richiesta per la concessione deve essere presentata con sufficiente anticipo. L'ufficio decide sull'uso dell'impianto e allestisce il contratto d'affitto.
c. La consegna e la riconsegna dei locali affittati avviene previo accordo con i responsabili dell'Arena Sportiva secondo i disposti dell'art. 7 seguente.

Art. 4 Norme antincendio
a. Per gruppi superiori a 50 persone deve essere designato un responsabile della sicurezza, che prende visione dei numeri di emergenza e sottoscrive le procedure da adottare in caso di incendio (doc. A). Tale responsabilità può essere assunta dal capocomitiva (vedi art. 5 seguente) o da altro partecipante maggiorenne del gruppo.
b. In tutti i locali è severamente proibito fumare.
c. Il servizio di prevenzione antincendio deve essere assicurato secondo le vigenti disposizioni cantonali e comunali. In ogni caso tutte le uscite di sicurezza devono essere mantenute sgombre da qualsiasi ostacolo o impedimento.
d. Materiali particolarmente infiammabili non possono essere depositati o esposti all'interno delle sale.

Art. 5 Quiete pubblica
E' chiesto il rispetto del regolamento comunale e dell'ordinanza comunale concernente i rumori molesti e inutili, in particolare nel rispetto della quiete pubblica dovranno essere assolutamente evitati rumori molesti all'esterno del rifugio.
Sono quindi vietati i rumori che possono turbare la quiete e l'ordine pubblico ed in particolare: i tumulti, gli schiamazzi, i canti smodati, gli spari ed in genere ogni rumore molesto o inutile.
Inoltre, dalle ore 23:00 alle 7:00 nei giorni feriali rispettivamente alle 9:00 nei giorni festivi sono di regola vietati all'interno e in vicinanza dell'abitato, i canti ed i suoni all'aperto, come pure il funzionamento di apparecchi radiofonici o di altoparlanti.

Art. 6 Responsabilità

Il Municipio declina ogni responsabilità durante la pratica delle attività che si svolgono negli spazi. Entrano in considerazione infortuni, furti di oggetti personali, vandalismi, ecc.
L'utente è responsabile per i danni causati alle strutture durante il periodo di concessione.
I responsabili delle società, enti, associazioni o gruppi, sono tenuti ad annunciare immediatamente all'Arena Sportiva eventuali danni causati durante l'attività svolta, nonché i danni che dovessero constatare e che sono imputabili a coloro che hanno utilizzato l'infrastruttura in precedenza.
Responsabili per l'andamento dell'occupazione dell'impianto da parte di comitive sono:

- il delegato designato dall'Arena Sportiva;
- il capocomitiva.

Il capocomitiva è responsabile dell'adeguato comportamento dei componenti della comitiva ed è responsabile del rispetto delle condizioni di utilizzo della struttura così come di eventuali danni causati dagli stessi.
Il capocomitiva consegna al delegato, prima dell'occupazione dell'impianto, la lista dei nominativi della comitiva, compilata in modo esatto e completo su formulario ufficiale (doc. B), attestandone con la propria firma, anche nei confronti dell'autorità di Polizia, l'esattezza e la completezza.
Il Municipio declina ogni responsabilità per oggetti abbandonati o venuti a mancare e per danni che dovessero derivare a cose o a terze persone.

Art. 7 Consegna dei locali e inventario

L'impianto è consegnato al capocomitiva il giorno di arrivo da parte del delegato dell'Arena Sportiva.
Al momento della consegna dell'impianto sarà allestito un inventario, integrato dalle norme principali enunciate dalla presente ordinanza e completato dai numeri di chiamata in caso di emergenze, che sarà firmato dal delegato dell'Arena Sportiva e dal capocomitiva (doc. C).
Inoltre, il delegato consegna contro ricevuta (doc. D) al capocomitiva, una chiave d'entrata al rifugio. In caso di smarrimento della chiave saranno addebitati i costi di duplicazione di fr. 100.00.
Il giorno della partenza i locali devono essere riconsegnati puliti e in ordine come al momento della consegna, in caso contrario saranno addebitate separatamente le relative spese di pulizia.
Eventuali oggetti mancanti, danni causati per negligenza o vandalismo saranno fatturati ai locatori ritenuti responsabili.

Art. 8 Diritto di accesso

All'interno della struttura possono entrare il delegato dell'Arena Sportiva e i componenti della comitiva come da lista di notifica.
E' severamente proibita l'entrata nell'impianto a simpatizzanti, parenti dei componenti della comitiva e esterni.

Art. 9 Tariffe

L'uso dell'impianto è sottoposto alle seguenti tariffe:

<u>Utilizzo diurno</u>	
Utilizzo diurno dell'impianto senza cucina, al giorno	fr. 200.00
Supplemento per l'utilizzo della cucina per persona	fr. 5.00
<u>Pernottamento - ritenuto un minimo di fr. 50.00:</u>	
Per persona senza cucina	fr. 12.00
Per persona con cucina	fr. 18.00
Fornitura biancheria da letto per persona, al giorno	fr. 5.00
Tassa di soggiorno per persona maggiore di 14 anni, al giorno	fr. 0.50

Tassa di promozione fr. 0.20 per persona maggiore di 14 anni, al giorno a carico del Comune (art. 23 LTur).

Durante il periodo di apertura del centro balneare, le tariffe di pernottamento comprendono l'entrata in piscina nei giorni feriali; nei giorni festivi valgono le tariffe delle entrate per gruppi. Per l'utilizzo ad uso esclusivo delle altre infrastrutture sportive si richiama il Regolamento comunale per le tariffe del centro sportivo.
Il pagamento deve avvenire in due rate, acconto del 50% al momento della conferma della riservazione e il restante 50% sarà fatturato a fine soggiorno.
Il Municipio può decidere una tassa forfetaria o l'utilizzo gratuito dell'impianto per casi particolari.

Art. 10 Revoca della concessione
In caso di catastrofe o di necessità urgenti, il Municipio può revocare con effetto immediato il diritto concesso di occupare i locali. In tale caso il rifugio dovrà essere riconsegnato a disposizione della Protezione Civile entro un termine massimo di 24 ore, senza che ciò dia luogo a pretese di sorta da parte degli occupanti.
Lo stesso vale in caso di inosservanza delle regole e da quanto stabilito nella presente ordinanza.

Art. 11 Entrata in vigore, abrogazione e pubblicazione
La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali (art. 192 LOC) e abroga tutte le precedenti disposizioni in materia.
Contro la presente ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione, secondo gli articoli 208 e seguenti LOC.

Per il Municipio

Andrea Pellegrinelli, **Sindaco** Davide Conca, **Segretario**

Approvata con risoluzione municipale no. 642 del 25 luglio 2016.

La presente Ordinanza viene pubblicata agli albi comunali, a norma degli artt. 192 LOC e 44 RALOC, dal 17 agosto 2016 al 16 settembre 2016.